

CITTA' DI BIBBIENA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune

Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Bibbiena

Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

Titolo III - Riprese effettuate da terzi autorizzati

Art. 7 - Riprese da parte di terzi autorizzati

Titolo IV – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 8 - Esercizio del diritto di cronaca

Art. 9 - Modalità di ripresa

Art. 10 – Interviste

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 11 - Norme di rinvio

ALLEGATO A)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Bibbiena, perseguendo finalità di imparzialità, trasparenza e pubblicità, in attuazione dei principi di correttezza e comprensibilità dell'azione amministrativa, ed in conformità alla normativa vigente in materia e dello Statuto Comunale, attribuisce alla diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, su internet tramite pagina web o su reti televisive, la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. Il presente Regolamento disciplina le riprese audiovisive delle sedute consiliari ammesse nelle seguenti forme:

- a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
- b) riprese effettuate da terzi autorizzati;
- c) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.

e non sono ammesse altre forme di riprese audiovisive oltre quelle innanzi indicate.

4. Le norme del presente Titolo sono inderogabili e si applicano a tutte le ipotesi di riprese audiovisive.

5. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto, dai relativi Regolamenti comunali vigenti nonché dal Garante del diritto alla riservatezza ed in particolare con la pronuncia del 17/3/2002.

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di strumenti per le riprese audiovisive e la trasmissione e/o riproduzione del materiale acquisito, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa.

Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili, per tutelare la riservatezza di soggetti oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

3. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente i lavori Consiliari con l'obbligo di interrompere le stesse durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale, fermo restando quanto stabilito dal comma successivo.

4. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa, di par condicio e di trasparenza.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

TITOLO II – RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Bibbiena

1. Il Comune di Bibbiena può disporre la ripresa e la successiva documentazione diffusa su internet, sul proprio sito web, ed in modalità liberamente accessibile, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti secondo le modalità previste negli articoli precedenti.
2. Le riprese devono svolgersi secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.
3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

1. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
2. Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati personali, cui si rinvia, il Comune di Bibbiena è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
3. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

4. Le riprese audiovisive delle sedute di Consiglio Comunale restano disponibili sul sito istituzionale del Comune entro 5 giorni lavorativi dalla data della relativa seduta e per un periodo di almeno dodici mesi.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

TITOLO III – RIPRESE EFFETTUATE DA TERZI AUTORIZZATI

Art. 7 – Riprese da parte di terzi autorizzati

1. I soggetti terzi che intendono eseguire videoriprese e/o trasmissioni televisive e/o web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno, previa espressa accettazione del presente Regolamento, comunicarlo al Presidente del Consiglio, almeno 24 ore prima della seduta che si intende riprendere, utilizzando esclusivamente lo schema di richiesta allegato al presente Regolamento sotto la lettera A) che ne forma parte integrante.

2. L'Autorizzazione deve ritenersi in generale consentita tranne l'ipotesi di diniego prevista dal comma successivo. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento nonché tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa così come indicate nella richiesta di cui all'allegato A) ovvero nella diversa determinazione del Presidente del Consiglio Comunale tenendo conto anche dell'ipotesi di più richieste per la medesima seduta. Le modalità di svolgimento delle riprese dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori consiliari.

3. Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio e va motivato per iscritto.

4. Le riprese devono svolgersi secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3. I relativi filmati dovranno essere riprodotti in forma integrale senza modificazione alcuna. E' in ogni caso vietato per i soggetti terzi il commercio delle riprese effettuate.

5. Ai fini dell'istituzione di un archivio comunale, copia della ripresa deve essere depositata alla Presidenza del Consiglio Comunale su supporto informatico entro e non oltre 48 ore dalla relativa seduta del consiglio, pena l'impossibilità di trasmettere i filmati acquisiti.

.

TITOLO IV – RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Art. 8 – Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari a scopi giornalistici deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, è in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 9 - Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.

2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno essere autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale anche oralmente.

4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale disciplinerà le modalità di ripresa organizzandole in modo tale da assicurare il migliore svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 10 - Interviste

1. Durante lo svolgimento delle sedute gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di privacy, riprese audiovisive ed Enti Locali.

2 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle sedute di question time.

Una copia del presente Regolamento deve essere pubblicata sul sito web del Comune con possibilità di estrarne copia.

Bibbiena, _____ ***Si allega fotocopia del documento di identità***

Firma

Giovanna nebbiai _____